



SENTENZA N° 401/2024
REP. N° 492/2024
Liq. CONTR. N° 18/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14[^] CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

Angela Coluccio

Presidente

Fabio Miccio

Giudice

Francesco Cottone

Giudice Relatore

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero 941-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 proposto

NEI CONFRONTI DI

FLORINDA PILOTTO (C.F. PLTFRN70T67H501Y)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso depositato in data 18 giugno 2024;
- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la debitrice ha residenza e domicilio in Roma;
- **verificato** il deposito della documentazione prevista dall'art.39 C.C.I.I.
- **verificato** che non vi sono domanda di accesso ad alcune delle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 C.C.I.I.;
- **visto** l'art. 270 C.C.I.I.
- **considerato**, quanto alla nomina del liquidatore:
 - che l'OCC non ha dichiarato di aver effettuato le opportune verifiche presso i registri immobiliari (ma unicamente di aver acquisito le visure catastali);



- che l'OCC nella propria relazione ha già in modo acritico ed adesivo dichiarato che l'unico immobile di proprietà (per la quota del 50%) della sig.ra Pilotto "verrà venduto dal liquidatore tramite procedura competitiva nell'ambito della procedura controllata" senza tener conto:
 - a) che, ai sensi dell'art.272 c.c.i.i. le modalità di vendita dei beni devono essere previste nell'ambito del programma di liquidazione soggetto all'approvazione del giudice delegato;
 - b) che l'immobile è pignorato per l'intero nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare 542/2021 (con vendita fissata al prossimo 8 luglio) in guisa che appare manifestamente non conveniente e dannoso per il ceto creditorio non solo procedere alla vendita della sola quota di proprietà della sig.ra Pilotto nell'ambito della procedure di liquidazione controllata ma anche sospendere la procedura esecutiva in corso ormai giunta alla vendita (tenuto conto, peraltro, che l'eventuale ricavato di tale vendita sarà comunque messo a disposizione per la quota di spettanza della Pilotto, della massa dei creditori);
- che nessun accertamento ha compiuto l'OCC in ordine alla capacità reddituale del coniuge separato della ricorrente con essa convivente;
- che, del pari, nella capacità reddituale del nucleo familiare (anche ai fini della determinazione del reddito da destinare eventualmente al mantenimento proprio e della famiglia) devono essere considerati i redditi di tutti i soggetti attualmente conviventi appartenenti alla famiglia (quantomeno sino al momento in cui essi appartengono al medesimo nucleo familiare) e, pertanto, anche i redditi del figlio Davide Carta;
- che nel quantificare le spese della procedura risultano essere stati ricompresi (per importi considerevoli) anche oneri relativi a spese non necessarie (legale ed advisor) che dovranno essere attentamente valutate in sede di verifica dello stato passivo;
- che anche gli oneri stimati per il compenso dell'OCC appaiono eccessivi rispetto ai parametri fissati dagli artt.15 e 16 e 18 del D.M. 112/2014;
- che, l'OCC ha già evidenziato come bene sottratto alla procedura il veicolo della debitrice in manifesta assenza dei presupposti previsti dall'art.268;
- che, anche con riferimento alla determinazione dell'eventuale somma da sottrarre alla liquidazione ex art.268, comma 4 lett. b) l'OCC ha acriticamente recepito l'indicazione della debitrice senza temere conto: che nell'elencazione delle spese proposte ve ne sono certamente di non indispensabili (ad es. Spese per l'autoveicolo e spese per locazione indicate come "prospettiche"); che l'importo indicato appare eccedente quello ordinariamente indicato dal Tribunale sulla base dei parametri art,283, comma 2 e che detto importo non tiene conto del considerevole contributo dei figli ad oggi conviventi;
- che, quindi, per i motivi su esposti si giustifica la nomina di un liquidatore diverso dall'OCC.



P. q. m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI
FLORINDA PILOTTO (C.F. PLTFRN70T67H501Y)

- a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;
- b) **nomina** liquidatore l'avv.to Elena Fraternali Orcioni;
- c) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- d) **asigna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, a **pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;
- e) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;
- f) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
- g) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
- h) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori
- i) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- j) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione
- k) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.143, 150 e 151 C.C.I.I.;



- l) **riserva** al giudice delegato la determinazione dell'importo da sottrarre alla liquidazione previa acquisizione del parere del nuovo liquidatore nominato;
- m) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore ed all'OCC sostituito;

Così deciso nella camera di consiglio del 26/06/2024.

Il giudice relatore
Francesco Cottone

Il Presidente
Angela Coluccio

